



Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Determinazione n. 3 del 22/03/2021

Oggetto: Proroga tecnica del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 29/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii. n. 4 del 21/05/2015 e n. 5 del 04/06/2015, sono stati approvati bando, disciplinare di gara e CSA ed indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali – CIG: 6240692DF1
- che con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 18 del 25.05.2016, registrata all'indice generale in data 27.05.2016 con il n. 568, avente ad oggetto *"appalto per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali"* è stato conferito l'incarico al RTI Leonardo Spa/Soes Spa la fornitura del servizio di anticipazione, a Poste Italiane, delle spese sostenute per la notifica dei plichi contenenti sanzioni amministrative;
- che in data 27 ottobre 2016 è stato stipulato tra le parti contratto per l'affidamento del servizio de quo. repertoriato in pari data al n. 86034;

Dato atto:

- che il 27/03/2021 giungerà a naturale scadenza il predetto contratto in essere tra L'amministrazione e il suddetto RTI.

Rilevato:

- che lo scrivente servizio ha avviato da alcuni mesi la predisposizione della documentazione di gara per l'indizione di una nuova procedura pubblica, suddivisa in tre lotti, per l'individuazione del nuovo Contraente/i cui assegnare la gestione dell'intero ciclo del procedimento sanzionatorio (per i trasgressori residenti o aventi sede in Italia e all'estero), comprensivi dei servizi di notifica tramite servizio postale, tramite messo comunale e PEC

nonché i servizi di recapito postale accessori al procedimento sanzionatorio, per la durata di anni 5;

- che le fasi di redazione della predetta documentazione hanno richiesto accurati ed attenti approfondimenti normativi in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materie attinenti i servizi in oggetto ed in special modo la liberalizzazione del mercato delle notifiche tramite servizio postale, introdotta dall'art. 1, co. 57 della L. n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e attuata a seguito dell'emanazione dei molteplici provvedimenti attuativi, ad essa conseguenti, adottati fra il 2018 e il 2021.

Rilevato:

- altresì, che l'affidamento dei servizi in oggetto è assoggettato alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici vigente sino al 19.04.2016 data di entrata in vigore dell'attuale Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016)

Evidenziato:

- che nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, in assenza di una espressa previsione di carattere generale della proroga del contratto, la giurisprudenza ha ammesso la proroga cd. Tecnica;
- che la giurisprudenza nazionale ha altresì sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 1062 del 13 febbraio 2006). Secondo la sopracitata giurisprudenza la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dal contratto sottoscritto all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9302 del 31 dicembre 2003 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 22 marzo 2002).

Considerato:

- che la proroga tecnica, trattandosi di un istituto che autorizza alla prosecuzione del contratto, è destinata ad evitare l'interruzione del servizio di una pubblica amministrazione, dando in tal modo attuazione al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Ritenuta

- l'effettiva necessità di assicurare il Servizio in questione nelle more del reperimento di un nuovo contraente posto che detto Servizio deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, ed in special modo considerato che gli atti che accertano violazioni amministrative sono – per



Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

definizione – a contenuto vincolato, notificati nella forma di Atto Giudiziario, cioè di provvedimento amministrativo obbligatorio per legge, nel senso che il Comune non può interrompere l'emissione delle sanzioni, mentre l'Affidatario deve procedere a porre in essere tutti gli adempimenti di legge inerenti la postalizzazione/notificazione degli atti finalizzati alla riscossione, in mancanza del quale si determina un danno erariale certo e grave per l'Ente.

Considerato:

- altresì che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882), si è pronunciata su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in questione, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente.

Visto:

- che i suesposti principi sono stati recepiti dal Legislatore con la promulgazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici -art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. .

Preso atto:

- che sussistono i presupposti per procedere ad una proroga tecnica del predetto servizio per 6 mesi (sino al 27 settembre 2021) e comunque per il tempo necessario espletare la nuova procedura di gara.

Ritenuto:

- che ciò corrisponda ai criteri di convenienza, pubblico interesse e buon andamento dell'azione amministrativa.

Rilevato:

- che con nota n. PG/2021/0213190 del 11/03/2021, inviata in pari data a mezzo PEC, il RUP dott. L. Longobardi, sentiti il DEC ing. C. Calderone e il Dirigente SGSA, ha comunicato all'attuale RTI affidatario, l'intenzione di procedere alla predetta proroga tecnica del contratto in essere per 6 mesi e comunque per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ed all'individuazione di un nuovo contraente, al fine di assicurare la prosecuzione del Servizio de quo.
- L'attuale affidatario Leonardo/Soes con nota, trasmessa tramite PEC del 18.03.2021 e conservata al protocollo dell'ente in data 19.03.2021 al n. PG/2021/0240348, ha comunicato la propria disponibilità.

Rilevato:

- altresì, che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto Direttore del Dipartimento Sicurezza del Comune di Napoli Gen. Dott. Ciro Esposito che ha sentito preliminarmente il Dirigente titolare del Servizio e della



Dipartimento Sicurezza

Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

procedura in atto Dr. G. Camarda, assente per malattia, circa la necessità amministrativa dell'adozione.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto disposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PROROGARE TECNICAMENTE** il Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali con l'attuale affidatario RTI Leonardo SpA – Soes SpA, per il periodo dal 27 marzo 2021 al 27 settembre 2021 e comunque fino a quando non siano intervenuti l'affidamento ed il conseguente passaggio di consegne, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, al fine di assicurare la prosecuzione del suddetto Servizio;
3. **DI CHIARIRE CHE** la proroga del Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali avverrà agli stessi patti, articoli e condizioni del contratto esistente (repertorio n. 86034 del 27 ottobre 2016);
4. **DI DARE ATTO CHE** le attività oggetto di proroga trovano copertura economica sul capitolo 109435 - cod. bil. 03.01-1.03.02.16.999, Bilancio previsionale 2021-2023, E.P. 2021;
5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento, tramite posta elettronica certificata, al RTI Leonardo SpA – Soes SpA affinché abbia conoscenza dell'avvenuta proroga tecnica del suddetto Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali.

il Direttore
del Dipartimento Sicurezza
Gen. Dott. **Ciro Esposito***

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.